

D.P.R. 26 ottobre 1972, [n. 633](#).  
(Gazz. Uff. n. 292 del 11 novembre 1972 S.O.)

### Titolo I

#### Art. 7-quater

*Territorialità - Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi*[\(1\)](#)      Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'[art. 1](#), comma 1, lettera c), D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18

Entrata in vigore:  
1 gennaio 2010

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato;

b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;

c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;

d) le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità[\(2\)](#), se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato;

e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della Comunità[\(2\)](#). Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunità[\(2\)](#) e sono utilizzati nel territorio dello Stato.

---

**Note:**

[\(1\)](#) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 18/2010](#).

[\(2\)](#) A norma dell'[art. 8, comma 2, lett. o\), L. 15 dicembre 2011, n. 217](#), i richiami alla "Comunità" devono intendersi riferiti all'"Unione europea".

---

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152  
- 27/10/2015 - 12:43 - \$12618160 - 10.39.20.250 - 17511496 ba2e966f7a550474f2648b461116fbb0-617

---